

# BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

PEC: [lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it](mailto:lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it)

## COMUNICAZIONE DEI COMMISSARI LIQUIDATORI AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 5, T.U.B.

### AI CREDITORI DELLA LCA

I Commissari Liquidatori,

- visti gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121;
- considerato che la *due diligence* ivi prevista ha avuto termine;

### COMUNICANO A TUTTI GLI INTERESSATI CHE

**dalla data odierna decorrono i termini di cui all'art. 86, 5° comma, T.U.B. e, dunque, che le domande di insinuazione al passivo dovranno essere presentate entro il giorno 23 aprile 2018.**

Si ricorda che le istanze di cui all'art. 86, 5° comma T.U.B. possono essere presentate, **anche senza l'assistenza di un legale**, corredate dei documenti giustificativi del diritto di cui si chiede il riconoscimento a mezzo pec all'indirizzo: [lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it](mailto:lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it) ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a *Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa – Segreteria Generale*, indirizzo VIA BTG. FRAMARIN 18, 36100 VICENZA (fermo restando che la richiesta dovrà comunque indicare un indirizzo PEC per le successive comunicazioni della procedura, in mancanza del quale dette comunicazioni verranno effettuate solo mediante deposito nella cancelleria del Tribunale di Vicenza, ai sensi ai sensi dell'art. 86, comma 3, T.U.B).

Si precisa altresì che le domande di insinuazione già pervenute alla data odierna con le modalità sopra indicate saranno considerate come validamente presentate e quindi prese in esame all'avvio del procedimento di accertamento del passivo.

**Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito in legge n. 121 del 31 luglio 2017 l'accertamento del passivo è condotto con esclusivo riferimento ai rapporti creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legge, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legge oppure sorti dopo l'avvio della procedura.**

Vicenza, 22 febbraio 2018

*I Commissari Liquidatori*

*Prof. Avv. Giustino di Cecco*

*Dott. Claudio Ferrario*

*Dott. Fabrizio Viola*